



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile

La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Giuliana	GIULIANO	Presidente
dott.	Guerino	IANNICELLI	Consigliere rel.
dott.	Francesco	BRUNO	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 705 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente

TRA

Parte_1 , *C.F._1*), e
Parte_2 , *C.F._2*), in proprio e
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1*
[...] , *C.F._3*);
rappresentati e difesi dall'avv. per procure allegate all'atto di
appello;

- appellanti -

E

Controparte_1 ;
rappresentata e difesa dall'avv. per procura generale alle liti
allegata alla comparsa di risposta;
Controparte_2 (già *CP_3* e *CP_4*);
rappresentata e difesa dall'avv. per procura allegata alla
comparsa di risposta;
Controparte_5 , con sede in *CP_2* alla
(c.f. e p.iva *P.IVA_1*);
contumace;

- appellati -

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5631/2023, pubblicata il 13/12/2023.

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: “- *in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice Dr. Giuseppe Barbato, accogliere esclusivamente nei confronti dell* Controparte_6 *[...] , in persona del suo legale rapp.re p.t., sedente in* CP_1 *alla*  *tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ma, purtroppo, non accettate nelle debite proporzioni che qui espressamente ed integralmente si riportano: “accertata la responsabilità dell* Controparte_6 *, nella veste e qualità in atti, condannare quest’ultima al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, patito iure hereditario ed iure proprio, segnatamente nella misura di euro 136.630,58 per* Parte_1 *senza alcuna decurtazione ed euro 109.304,30 con la decurtazione del 20%, di euro 141.038,03 per* Parte_2 *senza alcuna decurtazione ed euro 112.830,60 con la decurtazione del 20%, di euro 49.760,18 senza nessuna decurtazione ed euro 39.808,20 con la decurtazione del 20% per* Persona_1 *, ed alla ulteriore somma liquidata di euro 9.377,96 per danno biologico terminale iure hereditario, oltre che al risarcimento del danno da valutarsi in maniera equa risultante dal relativo cospicuo aumento per l’esatto calcolo del punteggio e per la ponderata attribuzione del medesimo sempre in riferimento allo stesso danno oppure il risarcimento dell’intero danno da liquidarsi in via equitativa, nonché alla corresponsione delle spese e competenze legali da liquidare a questo difensore aumentate ex lege per la pluralità di parti, pari ad euro 45.874,43, comprensive di accessori di legge, e soltanto gradatamente con eventuale applicazione della compensazione nelle misura di ¼, pari ad euro 34.405,83, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di cui se ne chiede formalmente l’aumento ex art. 4 D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ed int., oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.*

Per l’appellata Controparte_1 : “1) *in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile ed improcedibile l’appello proposto e per l’effetto confermare la impugnata sentenza n. 5631/2023; 2) nel merito, respingere l’appello*

Tanto premesso, la sentenza in oggetto afferma che la morte del piccolo *Per_2* deve “senz’altro ricondursi, per quanto di interesse in questa sede, alla condotta dell’“ *Controparte_7* ”, con riguardo all’omessa prevenzione delle infezioni nosocomiali, nonché alla condotta dei sanitari dell’“Ospedale pediatrico *CP_2* ”, con riferimento alla condotta assistita assunta in merito all’intubazione del piccolo *Per_2* , nonché con riguardo all’erronea assistenza ventilatoria effettuata in data 17.11.2013” e che le condotte assistenziali inadeguate che hanno concorso a causare la morte vanno attribuite nella misura del 60% ai sanitari dell’ *CP_5* *CP_5* di *CP_5* , nella misura del 30 % ai sanitari dell’ospedale pediatrico *CP_5* e nella misura del 10% ai sanitari *CP_5* di Potenza”.

Il danno “iure hereditatis”

La sentenza accerta, conseguentemente, la sussistenza della responsabilità contrattuale dell’ *CP_8* e dell’Ospedale *CP_8* (stante l’efficacia protettiva del contratto di ospitalità tra l’*Part* la partoriente estesa al neonato, prima del parto, ed il rapporto contrattuale direttamente con il piccolo *Per_2* , dopo la sua nascita, con l’*Part* e con l’ospedale *CP_8*) per il danno non patrimoniale patito direttamente dal minore deceduto, trasmissibile “iure hereditatis” ai genitori (*Parte_1* e *Parte_2* e alla sorella (*...* *Persona_1* , nella sola componente del cd. “danno biologico terminale”, corrispondente ai postumi invalidanti sofferti dal momento della nascita fino all’exitus. Esclude, invece, la componente “iure hereditatis” del c.d. “danno morale catastrofico”, o da lucida agonia, consistente nello stato di sofferenza della vittima nell’assistere all’ineluttabile fine-vita (“il piccolo *Per_2* , oltre ad essere deceduto ad appena sei mesi di vita, sin da subito versava in condizioni di grave distress respiratorio, dovendosi escludere la possibilità da parte dello stesso di una specifica consapevolezza dell’avvicinamento della morte”).

Quanto alla liquidazione del “danno biologico terminale”, trasmissibile “iure hereditatis”, la sentenza distingue il periodo di invalidità imputabile esclusivamente *CP_2* di *CP_2* (dalla data di nascita del *CP_2* in cui già si riscontrava la positività dello stesso allo Staphylococcus epidermidis, al 9.11.2013, pari a 36 giorni) da quello imputabile anche all’ospedale di *CP_2* (dal 10.11.2013, data in cui veniva riscontrata la prima condotta censurabile, consistita mancata ripresa della ventilazione con tubo orotracheale nonostante le crisi di desaturazione, alla data della *CP_2* pari a 146 giorni) e liquida l’importo giornaliero

di € 99,00 previsto dalle tabelle di Milano per invalidità temporanea assoluta, escludendo l'incremento per personalizzazione.

Gli importi risultanti per il periodo di invalidità imputabile solo [REDACTED] di [REDACTED] (€ 3.564,00 – pari a 36 giorni x € 99,00) e per quello imputabile anche all'ospedale di CP_2 (€ 14.553,00 – pari a 147 x 99,00) vengono ridotti della quota del trenta per cento (rispettivamente, € 2.494,80 ed € 10.187,10), considerato che, *“trattasi di un feto di pochi mesi di vita, dovendosi pertanto escludere una specifica capacità di discernimento da parte dello stesso, con l'annessa impossibilità di percezione, sin dal momento della nascita, di un significativo sconvolgimento esistenziale in parte qua. Per altro verso, deve altresì essere adeguatamente considerata anche la situazione di deficit neurologico non imputabile ad alcuno degli enti convenuti, che, sulla scorta delle risultanze peritali, avrebbe comunque ragionevolmente inciso in merito alla necessità del ricovero del neonato ed alla relativa inabilità temporanea, pur non configurandosi quale causa esclusiva di tale danno biologico temporaneo”*.

Pertanto, la sentenza condanna al risarcimento del danno biologico terminale in favore degli eredi di Persona_2 (Parte_1 e Parte_2 in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 [...]), nei limiti della corrispondente quota ereditaria, sia l' CP_8 (capo 1a), nella misura di € 8.607,00 (€ 2.494,80 + il 60% di € 10.187,10 - pari ad € 6.112,20 -), sia l' Controparte_5 (capo 2a) nella misura di € 3.056,10 (pari al 30% di € 10.187,10).

Il danno “iure proprio”

La sentenza afferma, inoltre, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell' CP_8 e dell'Ospedale [REDACTED] per il danno non patrimoniale patito direttamente dai congiunti (danno “iure proprio” per la perdita parentale), liquidabile, in base al sistema a punti delle tabelle di Milano del 2022, in € 208.630,00 per Parte_1 (€ 3.365,00 x 62 punti - di cui 28 per l'età della vittima primaria, 20 per l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari e 2 per la sofferenza interiore -), in € 215.360,00 per Parte_2 (€ 3.365,00 x 64 punti - di cui 28 per l'età della vittima primaria, 22 per l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari e 2 per la sofferenza interiore -) e in € 75.982,40 per Persona_1 (€ 3.365,00 x 52 punti - di cui 20 per l'età della vittima primaria, 20 per l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari -).

La sentenza ritiene di dover ridurre tali importi, per *“l’eccezionalità della situazione”*, del 40% per i genitori e del 50% per la sorella minore, al fine di adeguare la liquidazione standard alla fattispecie concreta. Considera, a tal fine, da un lato, che il pregiudizio interiore di natura morale e quello esteriore dinamico-relazionale sono contenuti (non è stato dedotto il significativo stravolgimento esistenziale della vita dei congiunti a seguito della morte del piccolo *Per_2* ; si trattava di un feto di poche settimane di vita, circostanza che incide sul tenore e sull’intensità del rapporto affettivo; la breve esistenza del piccolo *Per_2* è stata tragicamente contrassegnata dalla persistente degenza ospedaliera, che pure deve ritenersi idonea ad intaccare il rapporto parentale in esame e ad incidere sulla conseguente presumibile sofferenza patita); dall’altro lato, che è stato riscontrato “un danno neurologico” non imputabile alla condotta dei sanitari (riconducibile, tra l’altro alla *“possibile compresenza di lesioni ipossico-ischemiche non diagnosticate”*), il quale, pur se inidoneo a cagionare la morte del piccolo *Per_2* , come precisato dai consulenti d’ufficio, ha però contribuito alla degenerazione delle condizioni cliniche del piccolo paziente e avrebbe ragionevolmente inciso in termini significativamente negativi sulla sua esistenza. *“E non v’è dubbio che anche tale circostanza debba essere adeguatamente valorizzata in merito alla valutazione della sofferenza patita”*. Per la sorella, inoltre, *“deve adeguatamente valorizzarsi anche la circostanza che l’odierna attrice non aveva compiuto ancora due anni all’epoca dei fatti: sicché, in assenza di specifici elementi di prova di segno contrario, deve ritenersi che tale riscontro incida negativamente con riguardo alla capacità di discernimento della piccola *Persona_1* con riguardo agli eventi che interessarono il fratello e, di conseguenza, sulla relativa sofferenza così patita”*.

Il giudice di primo grado riconosce, pertanto, la risarcibilità del danno *“iure proprio”* in favore dei genitori della vittima, ridotto del 40%, nella misura di € 125.178,00 in favore di *Parte_1* (60% di € 208.630,00) e di € 129.216,00 in favore di *Parte_2* (60% di € 215.360,00). Nonché la risarcibilità del danno *“iure proprio”* in favore della sorella della vittima, *Persona_1* , ridotto del 50%, nella misura di € 37.991,20 (50% di € 75.982,40).

Conseguentemente, la sentenza condanna l’ *CP_8* al risarcimento del danno *“iure proprio”*, che liquida in € 75.106,80 (pari al 60% di € 125.178,00) in favore di *Parte_1* (capo 1b), in € 77.529,60 (pari al 60% di € 129.216,00) in favore di *Parte_2* (capo 1c) e in € 22.794,60 (pari al 60% di € 37.991,20) in favore di *Persona_1* (capo 1d).

Condanna l' Controparte_5 al risarcimento del danno “*iure proprio*”, che liquida in € 37.553,40 (pari al 30% di € 125.178,00) in favore di Parte_1 (capo 2b), in € 38.764,80 (pari al 30% di € 129.216,00) in favore di Parte_2 (capo 2c) e in € 11.397,30 (pari al 30% di € 37.991,20) in favore di Persona_1 (capo 2d).

Le altre statuizioni

La sentenza rigetta le ulteriori domande di risarcimento dei danni (il danno patrimoniale e il danno biologico “*iure proprio*”) proposte da Parte_1 e Parte_2 in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1, sia nei confronti dell' CP_8 (capo 3), che nei confronti dell'Ospedale pediatrico XXXXXXXXXX (capo 4).

Il giudice di prime cure espone, quanto al danno patrimoniale, che non risulta allegata, prima ancora che provata, la sussistenza di voci di danno emergente e/o di lucro cessante patite dagli attori in ragione della vicenda per cui è causa; quanto al danno biologico, che il “parere pro veritate”, prodotto in giudizio, sostiene che Parte_2 a causa “dell'improvvisa e drammatica esperienza del parto pretermine, con la morte del figlio, ha strutturato un danno psichico permanente che caratterizza classicamente il disturbo da stress post traumatico, complicato da disturbo d'ansia generalizzata”, idoneo a configurare un danno biologico permanente quantificato nella percentuale del 18%; che, tuttavia, non risulta in atti documentazione medica di provenienza pubblica atta a certificare l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli di rilievo clinico; che non è stato acquisito alcun elemento di prova, oltre che con riguardo all'esistenza della patologia, anche con riguardo alla specifica riconducibilità eziologica della stessa ai fatti oggetto di contestazione; che non vi è prova delle condizioni di salute della donna nel periodo antecedente ai fatti di causa, onde non è possibile in alcun modo inferire la sussistenza di un peggioramento delle stesse in ragione della vicenda oggetto di causa in questa sede; che non risulta provato che gli altri attori avessero riportato tale specifica figura descrittiva di danno non patrimoniale a causa dei fatti oggetto di causa.

La sentenza rigetta le domande risarcitorie “*iure proprio*” proposte nei confronti dell' CP_8 (capo 5) e dell'Ospedale Pediatrico XXXXXXXXXX dagli altri parenti della vittima (nonni, zii e cugini).

Rigetta le domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti dell' [...] Pt_3 (capo 7) per difetto di titolarità passiva, poiché non risulta alcuno specifico

coinvolgimento di tale ente nella causazione del decesso del piccolo **Per_2**, né risulta in alcun modo ad esso imputabile l'operato dei sanitari dell'Ospedale pediatrico **[REDACTED]** di **CP_2** trattandosi di enti del tutto autonomi.

Infine, la sentenza regola le spese processuali (capi 8 - 13).

L'appello

Parte_1 e **Parte_2** in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore **Persona_1**, propongono appello avverso la sentenza.

Premesso che in pendenza del termine per l'impugnazione hanno avanzato una proposta transattiva, la quale ha sortito esito positivo solo nei confronti dell' **Controparte_5**, mentre alcun riscontro ha ottenuto dall' **[...]** **CP_8**, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza solo nei confronti di quest'ultima e, specificamente, nella parte in cui riduce del 30% la liquidazione del danno biologico terminale (trasmesso *iure hereditatis*) e, relativamente alla liquidazione del danno "*iure proprio*" per la perdita parentale, nella parte in cui decurta la liquidazione, per "*l'eccezionalità della situazione*", del 40% per i genitori e del 50% per la sorella e calcola erroneamente il punteggio, senza riconoscere punteggi aggiuntivi.

Quanto alle decurtazioni, gli appellanti criticano la valutazione del primo giudice, secondo cui la breve esistenza del piccolo **Per_2** e la persistente degenza ospedaliera incidono sull'intensità del rapporto affettivo con i genitori e la sorella, non comportando alcun stravolgimento esistenziale nella loro vita, e sulla loro sofferenza. A loro avviso, non sono state apprezzate altre circostanze, quali gli errori sanitari che hanno causato la morte del congiunto, la degenza ospedaliera dalla nascita al decesso, il trasferimento presso più strutture sanitarie e la condizione di permanenza in loco dei genitori per tutto il periodo interessato. Osservano che perdere una persona cara è un evento sicuramente doloroso e straziante, in modo particolare quando la morte avviene in ospedale per un errore medico; che al dolore si aggiunge la rabbia e tutto ciò provoca radicali cambiamenti di vita, oltre che sofferenza interiore per il venir meno del rapporto, e porta ad affrontare la vita in modo diverso; che la mancanza di convivenza non può di certo attenuare il legame; che il patimento causato dalla perdita del piccolo **Per_2** ha creato una grave lesione alla integrità psicofisica dei familiari (mamma, papà e sorella), per cui ne è derivato uno stato di sofferenza soggettiva ed un cambiamento peggiorativo della loro salute psichica; che, contrariamente a quanto sostenuto, da

una attenta analisi del quadro clinico emerge che anche il danno neurologico è dovuto a malpractice sanitaria; che la cospicua riduzione del danno pregiudica il giusto ristoro dei familiari per la perdita del proprio congiunto.

Gli appellanti lamentano, poi, che i punti attribuiti a *Parte_1* (62), a *Parte_2* (64) e a *Persona_1* (52) scontano un errore di calcolo (pur considerando soltanto il 2% stabilito in sentenza, l'ammontare del relativo punteggio da assegnare raggiunge, rispettivamente, la somma di 67, di 69 e di 73) e una erronea applicazione del parametro E delle tabelle di Milano del 2022 concernente la relazione affettiva, data l'esiguità del punteggio.

Sostengono che tale parametro prevede l'attribuzione di punti fino a 30, in presenza di una relazione affettiva molto intensa; che il punteggio attribuito ai genitori (2%) è irrisorio, mentre per la sorellina è stato addirittura escluso; che, in tal modo, i criteri di liquidazione non sono stati adattati alla peculiarità del caso, in modo particolare per la sorellina *Persona_1*, per la quale è inesatta anche l'età al momento della morte del fratello (2 anni e 11 mesi, anziché un anno e dieci mesi) e che, oltre alla capacità di discernimento, è in grado anche di provare sofferenza per il gravissimo evento; che la sofferenza interiore patita e lo stravolgimento della vita degli odierni appellanti (c.d. vittime secondarie) richiede l'attribuzione di un incremento risarcitorio in ragione della qualità ed intensità della relazione affettiva caratterizzante lo specifico rapporto parentale perduto.

Gli appellanti impugnano anche, sempre con riguardo al solo rapporto processuale con l' *CP_8*, la compensazione parziale delle spese di lite e la loro liquidazione.

Sul punto, la sentenza di primo grado compensa per la metà le spese processuali, giustificandola con la *“oggettiva complessità delle questioni giuridiche e del caso clinico oggetto di contestazione, in uno alla soccombenza parziale così riscontrata (risultando accolte esclusivamente le domande di risarcimento con riguardo alla figura descrittiva di danno non patrimoniale del danno parentale, tra l'altro in misura significativamente ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto, oltre al danno biologico terminale patito iure hereditatis)”*. Condanna l' *CP_8* al rimborso in favore dagli attori, odierni appellanti, della restante metà, che liquida per intero in € 557,65 per spese vive e in € 22.457,00 per onorario (secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii corrispondente al valore della causa da € 260.001,00 ad € 520.000,00), oltre spese generali, cassa ed iva, con attribuzione al difensore antistatario (capo 8). Non ritiene

sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, *“tenuto conto non solo dell'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate da parte dei singoli attori, nonché dell'unicità della linea difensiva seguita - anche a voler prescindere dalla genericità delle allegazioni di cui si è detto -, ma anche dell'oggettiva comunanza delle questioni giuridiche prospettate da parte dei convenuti (Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2021, n. 13595)”*.

Gli appellanti disapprovano quest'ultimo punto, ritenendo il mancato aumento per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione *“frutto di un uso distorto del demandato potere discrezionale del giudice di merito”* e priva di pregio la ragione addotta, vale a dire l'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate, la unicità della linea difensiva e l'oggettiva comunanza delle questioni giuridiche prospettate. Sostengono che la liquidazione deve tenere in debita considerazione anche il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente e i risultati conseguiti.

Avversano anche la compensazione per la metà delle spettanze professionali, poiché l'accoglimento delle domande comporta la condanna dell' **CP_8** al pagamento integrale delle spese, secondo il principio di soccombenza, o quantomeno la compensazione soltanto di $\frac{1}{4}$, come disposto per i difensori delle altre parti, sempre dopo il relativo aumento. Rammentano che è soccombente la parte le cui domande non siano state minimamente accolte.

L' **Controparte_1**, costituitasi, resiste e dichiara di aver pagato quanto statuito dalla sentenza (determina n. 26067 del 19.6.2024 e diversi mandati di pagamento, allegati).

Si è costituita anche l' **Controparte_2**, la quale ribadisce la sua estraneità ai fatti, non avendo alcun rapporto giuridico e/o funzionale con l' **Controparte_9** e l' **Controparte_10** [...] essendo, quest'ultimo, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dotato di personalità giuridica propria, insistente su un'area beneficiaria dell'extraterritorialità a favore della **[REDACTED]** Riscontra, tuttavia, *“che non sono presenti nell'atto di citazione in appello domande nei confronti della Parte_3”*.

L' **Controparte_5**, citato e non costituito, è stato dichiarato contumace (ordinanza del 14.3.2025).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il riesame in appello deve essere circoscritto alle statuizioni rese nei confronti dell' **CP_8** e alle questioni devolute dagli appellanti, che concernono alcuni punti della sentenza impugnata relativi alla riduzione del 30% della liquidazione del danno biologico terminale (trasmesso *iure hereditatis*) e alla liquidazione del danno *iure proprio* per la perdita parentale, nonché al regolamento delle spese processuali. Gli errori censurati dagli appellanti riguardano, per quanto attiene al danno *iure proprio*, l'applicazione dei criteri di liquidazione relativi al sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 (i punti da assegnare a ciascuno degli odierni appellanti per il parametro E, nonché il totale dei punti di ciascuno) e la decurtazione per l'eccezionalità della situazione.

La sentenza di primo grado ha riconosciuto il "danno biologico" (cd. "danno terminale") patito dal piccolo **Per_2** nei suoi sei mesi di vita, trasmesso *iure hereditatis*, consistente nella lesione al bene salute dal momento della lesione fino all'exitus. Non ha riconosciuto il "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofe" o da lucida agonia) trasmissibile *iure hereditatis*. Ha liquidato il primo nella misura di € 99,00 al giorno, ponendo a carico dell' **CP_8** l'intero primo periodo di 36 giorni (€ 3.564,00) e il 60% del secondo periodo di 146 giorni (€ 14.553,00) e riducendo gli importi del 30% (€ 2.494,80 per il primo periodo ed € 6.112,20 per il secondo periodo). Tale riduzione viene giustificata con un duplice motivo: il neonato non può percepire un significativo sconvolgimento esistenziale, il danno neurologico non imputabile agli enti convenuti avrebbe comunque determinato un'inabilità temporanea rendendo necessario il ricovero. Queste motivazioni, che attendono ad entrambe le componenti del danno biologico (dinamico-relazionale e morale), non sono state adeguatamente censurate dagli appellanti, i quali non hanno svolto considerazioni critiche sull'attenuazione delle componenti del danno biologico, ma hanno solo concluso, in relazione a tale voce di danno, per la condanna all'importo di € 9.377,96. Di qui l'infondatezza dell'appello in parte qua.

Specifiche doglianze sono, invece, svolte in merito alla liquidazione del danno *iure proprio* di carattere non patrimoniale patito dai congiunti superstiti, risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Come è noto, l'evento di danno (la morte del congiunto), comportando la lesione di interessi costituzionalmente protetti, può avere due possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili (danni-conseguenza), consistenti nel pregiudizio interiore di natura morale (la sofferenza provata per la perdita del congiunto e l'irreversibile

venir meno degli affetti, della cura e amore verso la vittima) e nel pregiudizio esteriore dinamico-relazionale (il mutamento del vivere quotidiano del congiunto, l'alterazione delle sue relazioni sociali e familiari per il venir meno di un sistema di vita condiviso con la vittima).

La liquidazione equitativa delle due componenti del danno parentale (morale e dinamico-relazionale) secondo i criteri predeterminati e standardizzati elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano del 2022, utilizzati dal giudice di prime cure, si basa su un sistema a punti, in funzione di cinque parametri: quattro di natura oggettiva (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due e sopravvivenza di altri congiunti) ed il quinto di natura soggettiva (qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta).

In base alla tabella di Milano 2022, e al suo aggiornamento nel 2024, il danno non patrimoniale da perdita del figlio deve essere liquidato, per i genitori [...] *Parte_1* e *Parte_2* con i seguenti punteggi fissi: 28 punti per l'età della vittima primaria, 0 punti per la convivenza e 12 punti per la sopravvivenza di due familiari. Per *Parte_1* vanno aggiunti 20 punti per l'età della vittima secondaria (42 anni), mentre per *Parte_2* (40 anni) vanno aggiunti 22 punti. Per quanto riguarda il punteggio variabile, relativo alla qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta (parametro E), che prevede un massimo di 30 punti, la sentenza di primo grado ha riconosciuto solo 2 punti per la *“presumibile sofferenza interiore patita”*, *“tenuto conto delle condizioni della vittima, che aveva pochi mesi di vita”*.

Su quest'ultimo punto si incentrano le doglianze degli appellanti. A tal proposito, ritiene la Corte che sono condivisibili le ragioni esposte dal primo giudice, che limitano il parametro della qualità e intensità della relazione affettiva, apprezzabili essenzialmente sotto il profilo della sofferenza interiore, più che sulle ripercussioni nella sfera dinamico relazionale, dato che non è mai stata instaurata una ordinaria relazione dei genitori con il neonato, deceduto a pochi mesi di vita in regime ospedaliero. Tuttavia, tale limitazione non può essere ridotta al punteggio minimo di 2, bensì ad un punteggio (del 10%) intermedio tra il minimo e quello medio di 15. Pertanto, il totale dei punti di *Parte_1* è di 70, mentre il totale di punti di *Parte_2* è di 72.

Il danno non patrimoniale da perdita del fratello deve essere liquidato per [...] *Persona_1* con i seguenti punteggi: 20 punti per l'età della vittima primaria; 20 punti per l'età della vittima secondaria; 0 punti per la convivenza; 12 punti per la

sopravvivenza di due familiari. L'età della sorella al momento della morte del piccolo *Per_2* (2 anni e 11 mesi) non può escludere del tutto un punteggio per la quantità e intensità della relazione affettiva, come ritenuto dal primo giudice e criticato dagli appellati, ma può solo comportare un'ulteriore riduzione in 5 punti, pari alla metà di quello dei genitori, data la diminuita sofferenza interiore della piccola sorella. Il totale dei punti di *Persona_1* è di 57.

Dovendosi operare una riliquidazione del danno per un diverso punteggio, il valore monetario di ciascun punto deve essere aggiornato alla tabella del 2024 in € 3.911,00 per la perdita del figlio (anziché € 3.365,00 della tabella 2022) e in € 1.698,00 per la perdita del fratello (anziché € 1.461,20 della tabella 2022). Pertanto, per *Parte_1* la liquidazione ammonta ad € 273.770,00 (€ 3.911,00 x 70 punti), per *Parte_2* ammonta ad € 281.592,00 (€ 3.911,00 x 72 punti) e per *Persona_1* ammonta ad € 96.786,00 (€ 1.698,00 x 57 punti).

Poiché la liquidazione standard comprende entrambe le componenti del danno non patrimoniale (sia il danno morale che quello dinamico-relazionale), è condivisibile la riduzione percentuale del 40% per i genitori e del 50% per la sorella, data la sostanziale insussistenza del danno dinamico-relazionale. Dunque, per *Parte_1* la liquidazione del danno va ridotta ad € 164.262,00 (60% di € 273.770,00), per *Parte_2* va ridotta ad € 168.955,20 (60% di € 281.592,00) e per *Persona_1* va ridotta ad € 48.393,00 (50% di € 96.786,00).

Poiché la riliquidazione in appello riguarda solo la quota di danno imputata dalla sentenza di primo grado all' *Controparte_11* quest'ultima è tenuta a risarcire il danno *iure proprio* nella misura di € 98.557,20 (60% di € 164.262,00) a *Parte_1*, nella misura di € 101.373,12 (60% di € 168.955,20) a *Parte_2* e nella misura di € 29.035,80 (60% di € 48.393,00) a *Persona_1*.

L *CP_8* ha dichiarato di aver pagato quanto statuito dalla sentenza e ha documentato i pagamenti. Pertanto, le somme residue da pagare a titolo di danno *iure proprio* ammontano alla differenza tra quelle liquidate in sentenza - al capo 1), lett.re b), c) e d) del dispositivo – e quelle riliquidate. Ossia: € 23.450,40 (€ 98.557,20 - € 75.106,80) per *Parte_1*; € 23.843,52 (€ 101.373,12 - € 77.529,60) per *Parte_2* € 6.241,20 (€ 29.035,80 - € 22.794,60) per *Persona_1*.

Gli appellanti impugnano anche la liquidazione delle spese processuali di primo grado nell'ambito del loro rapporto processuale con l' **CP_8** e la compensazione della metà.

Le spese processuali sono state liquidate in € € 22.457,00 per onorari di avvocato, oltre 15% di spese generali, cassa ed iva (capo 8). Gli appellanti contestano il mancato aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M., che il primo giudice non ha riconosciuto per la medesimezza delle posizioni.

L'aumento del 30% per ogni soggetto assistito avente la stessa posizione processuale, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è facoltativo e rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale può negarlo se la pluralità di parti non ha comportato alcun aggravio della difesa o maggiore impegno, considerato che, ai sensi del primo comma, la liquidazione deve tener conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della difficoltà dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Criterio che il primo giudice ha valutato, escludendo un incremento dell'onorario unico per una maggiore complessità o difficoltà dovute all'assistenza di tre attori. Si tenga anche conto che la liquidazione di € 22.457,00 per onorari di avvocato corrisponde al valore medio relativo allo scaglio da € 26 mila ad € 520 mila.

La compensazione della metà delle spese liquidate è stata giustificata con l'oggettiva complessità delle questioni giuridiche e la soccombenza parziale. La motivazione si riferisce all'ipotesi prevista dall'art. 92 c.p.c. relativa alla soccombenza reciproca, che ricorre anche quando vengono riconosciute alcune voci di danno e non altre. Come nel caso di specie, nel quale gli odierni appellanti avevano chiesto la condanna dell' **CP_8** al risarcimento, non solo del danno biologico terminale *iure hereditatis* e del danno non patrimoniale *iure proprio* per perdita parentale (in misura molto ampiamente superiore alle somme riconosciute), ma anche di altre voci di danno non riconosciute (il danno catastrofale, o da lucida agonia, il danno biologico per invalidità permanente del 18% di **Parte_2** e il danno patrimoniale). Di qui il rigetto dell'appello nella parte in cui impugna il regolamento delle spese processuali di primo grado.

L'accoglimento parziale dell'appello (nella sola parte in cui ridetermina il punteggio relativo alla qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, ai fini della liquidazione del danno *iure proprio*) comporta la compensazione per la metà anche delle spese processuali di secondo grado, con

riguardo all' CP_8 , che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore da € 52 mila ad € 260 mila), senza l'aumento per la pluralità delle parti, per le medesime ragioni già esposte con riguardo alle spese di primo grado, con conseguente condanna della medesima al rimborso della restante metà.

Va, invece, interamente compensate le spese processuali sostenute dall' [...] Controparte_2 , considerato che l'appello non era diretto nei suoi confronti e che la sua citazione aveva solo la finalità della *litis denuntiatio*. Nulla per le spese riguardo all' Controparte_5 , rimasto contumace.

PQM

La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 705/2024, così provvede:

1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1), lett.re b), c) e d) del dispositivo della sentenza di primo grado, condanna l' [...] Controparte_1 al pagamento degli ulteriori seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale *iure proprio*: € 23.450,40 per Parte_1 , € 23.843,52 per Parte_2 ed € 6.241,20 per Persona_1 oltre gli interessi legali dal [REDACTED] da calcolare su tali somme devalutate fino al [REDACTED] e poi rivalutate anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulle predette somme;
2. compensa per metà le spese processuali del grado di appello, che liquida complessivamente in € 804,00 per spese vive ed € 9.000,00 per onorari di difesa, e condanna l' Controparte_1 al rimborso della restante metà in favore di Parte_1 e Parte_2 in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 - pari ad € 402,00 per spese vive ed € 4.500,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali tra gli appellanti e l Controparte_2 [...].

Salerno lì 10/07/2025

Il Consigliere estensore
(dott. Guerino IANNICELLI)

Il Presidente
(dott.ssa Giuliana GIULIANO)